



La formazione continua :
quali prospettive e sfide per il sistema ECM

Arezzo
23 Novembre 2022

Evoluzione della normativa ECM

Lorena Martini

Direttore UOC Formazione ECM

ECM NEL MONDO

L'accreditamento è per lo più affidato ad Agenzie super-partes esterne:
International Association for Continuing Education and Training (IACET)
European Accreditation Council of Continuing Medical Education (EACCME)

Valenza per l'abilitazione professionale:

obbligatoria in Messico (dal 2002), Arabia Saudita, Sudafrica, Singapore, Iran, Corea del Sud, Emirati Arabi, Perù, Olanda, Austria;

su base **incentivante** in Belgio e Norvegia;

su base **professionale** in Germania, Irlanda, Spagna e Regno Unito;

su base **volontaria** in Finlandia, Portogallo, Svezia, Grecia, Danimarca, Islanda, Lussemburgo, Cile, Costa Rica (formazione volontaria per dipendenti pubblici), Kuwait, Australia, Nuova Zelanda.

Premesse alla Formazione continua

Art. 32 della Costituzione *La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*

Art. 14 Carta dei diritti fondamentali dell'UE 18/12/2000
Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.

Art. 35 della Costituzione *La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.*

Art. 117 della Costituzione *che ripartisce la competenza legislativa dello Stato e delle Regioni nell'ambito della tutela della salute e della formazione.*

NORMATIVA ECM:

La Formazione continua nel D.LGS. 502/92 integrato dal D.LGS. N. 229/99

Art. 16-bis (Formazione continua)

1. Ai sensi del presente decreto, **la formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente.**

L'aggiornamento professionale e' l'attivit  successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali.

La formazione permanente comprende le attivita' finalizzate a migliorare le competenze e le abilita' cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico **con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale.**

NORMATIVA ECM:

La Formazione continua nel D.LGS. 502/92 integrato dal D.LGS. N. 229/99

Art. 16-bis (Formazione continua)

2. La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 è sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale e secondo le modalità indicate dalla Commissione di cui all'art. 16-ter.

NORMATIVA ECM: La Formazione continua nel D.LGS. 502/92 integrato dal D.LGS. N. 229/99

Art. 16-ter (Commissione nazionale per la formazione continua) 1. Con decreto del Ministro della Sanità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e' nominata una **Commissione nazionale per la formazione continua**, da rinnovarsi ogni cinque anni. La Commissione **e' presieduta dal Ministro della salute**.....

Art. 16-quater (**Incentivazione della formazione continua**)

1. **La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale**, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano **specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi** stabilito dalla Commissione nazionale.

3. Per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere l'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale.

Evoluzione della normativa ECM: accordi STATO-REGIONI 2007, 2009 e 2012

- ❑ **Accordo del 1 agosto 2007** recepito dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Dal 1° gennaio 2008, la gestione amministrativa del programma di ECM e il supporto alla CNFC, fino ad allora competenze del Ministero della Salute, **sono stati trasferiti all'Age.na.s.**, comprese valutazione e gestione dei provider. Ha sancito il passaggio dall'accreditamento dei singoli eventi formativi all'accreditamento come provider.
- ❑ **Accordo del 5 novembre 2009** recepito con DPCM del 22/07/2010, ha sviluppato il sistema avviato con il precedente Accordo introducendo regole ulteriori in merito al procedimento di accreditamento dei provider, precisando altresì i limiti entro i quali è ammessa la sponsorizzazione in ambito ECM, individuando le competenze istruttorie dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali e disciplinando le attività formative realizzate all'estero nonché gli obblighi formativi per i liberi professionisti.
- ❑ **Accordo del 19 aprile 2012** sono state specificate le ripartizioni di competenze tra Stato e Regioni, allo scopo di garantire l'uniforme applicazione dei principi regolanti la materia su tutto il territorio nazionale, e, al fine di garantire un costante monitoraggio della qualità dell'attività formativa, si è provveduto all'emanazione delle linee guida per i manuali di accreditamento dei provider e ad una codificazione delle violazioni e delle correlate sanzioni da comminare ai provider inadempienti.

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - La formazione continua nel settore "Salute"

LA FORMAZIONE CONTINUA NEL SETTORE «SALUTE»

PARTE I PRINCÌPI

Art. 1

(Tutela della salute e formazione continua)

1. La formazione continua dei professionisti sanitari è espressione del valore fondamentale della tutela della salute.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano danno attuazione amministrativa alla loro competenza in materia di formazione professionale nel settore della salute nelle forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Evoluzione della normativa ECM: accordo STATO-REGIONI 2017

- ❑ **Accordo del 2 febbraio 2017** le principali novità sono state la semplificazione del sistema con meno burocrazia per i professionisti e i provider e un ECM più agile per la scelta dei singoli, aggiornando la normativa alle più recenti riforme in materia di trasparenza, anticorruzione e conflitto di interessi.
- ❑ **Si chiarisce ulteriormente la ripartizione delle competenze amministrative tra Stato e Regioni**, assegnando allo Stato la definizione degli standard minimi di qualità (che devono essere omogenei su tutto il territorio nazionale) e alle Regioni l'individuazione dei requisiti ulteriori di qualità (al fine di stimolare la competizione tra i diversi sistemi per il raggiungimento di livelli di eccellenza).
- ❑ Ha lo scopo di **razionalizzare e sistematizzare le fonti di regolazione amministrativa del sistema ECM, garantendo al contempo un'uniforme applicazione dei principi** regolanti la materia su tutto il territorio nazionale e un costante monitoraggio della qualità dell'attività formativa. Il testo dell'Accordo contiene, rispetto ai precedenti accordi, elementi di innovazione, quali ad esempio le **previsioni in tema di conflitto di interessi**, ed ha recepito in diversi articoli le novità legislative in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione. Viene specificato, in particolare, il concetto di conflitto d'interessi in tale materia, che è definito come «ogni situazione nella quale un interesse secondario interferisce o potrebbe interferire con l'interesse primario consistente nell'obiettività, imparzialità, indipendenza della formazione professionale del settore della salute».

Evoluzione della normativa ECM: accordo STATO-REGIONI 2017

- ❑ **Il Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM** contiene la disciplina nazionale stabilita dalla CNFC relativa ai requisiti minimi e standard di accreditamento dei provider e alla disciplina generale sugli eventi E.C.M.
- ❑ **Il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario** contiene la disciplina nazionale E.C.M. stabilita dalla CNFC specificatamente rivolta al professionista sanitario.
- ❑ **Il Manuale delle verifiche relative ai provider** contiene la disciplina della CNFC, relativa alle attività di vigilanza e verifica compiute dagli enti accreditanti e dai loro organismi ausiliari, del rispetto della normativa ECM da parte dei provider.

GLI ATTORI DEL SISTEMA ECM



Ha la governance del sistema ECM



Ha la responsabilità di erogare formazione ai professionisti sanitari, attribuendo crediti ECM secondo a normativa vigente



Sono obbligati alla formazione continua, acquisendo 150 crediti nel triennio, al fine di migliorare competenze, abilità con l'obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza delle cure/prestazioni



Beneficiano di un elevato livello di formazione dei professionisti sanitari

La Commissione nazionale per la formazione continua è così composta:

PRESIDENTE

Ministro della Salute

VICE PRESIDENTI

Coordinatore della Commissione Salute

Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMPONENTI DI DIRITTO

Direttore Generale dell'Agencia per i servizi sanitari regionali;

Direttore Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute;

Segretario, responsabile del supporto amministrativo-gestionale della Commissione nazionale per la formazione continua.

La CNFC è costituita con decreto del Ministro della Salute.

La CNFC è così composta:

- **sette** esperti designati dal **Ministero della salute**, di cui due proposti dal Ministero dell'istruzione, dell'**università** e della ricerca;
- **otto** esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo **Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**;
- **quindici** esperti nominati dalle rispettive **Federazioni** di ordini, collegi e associazioni delle professioni sanitarie, così ripartiti:
 - due designati dalla FNOMCeO,
 - uno dalla Commissione Nazionale Albo Odontoiatri,
 - uno dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti,
 - uno dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari,
 - uno dal Consiglio Nazionale dei Chimici,
 - uno dal Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi,
 - uno dall'Ordine Nazionale dei Biologi,
 - due dalla Federazione Nazionale degli infermieri,
 - uno dalla Federazione Nazionale delle Ostetriche,
 - uno dalla Federazione Nazionale dei Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia medica,
 - uno dalle Associazioni delle Professioni dell'area Riabilitazione,
 - uno dalle Associazioni delle Professioni dell'area Tecnico Sanitaria,
 - uno dalle Associazioni delle Professioni dell'area della Prevenzione

Articolazioni della Commissione Nazionale

L'Accordo Stato – Regioni del 1° agosto 2007, al fine di una migliore organizzazione operativa della Commissione nazionale, individua al suo interno 5 sezioni tematiche:

SEZIONE I

Criteria e procedure di accreditamento dei provider pubblici e privati

SEZIONE II

Sviluppo e ricerca sulle metodologie innovative della formazione continua

SEZIONE III

Valutazione e reporting della qualità e dell'accessibilità delle attività formative

SEZIONE IV

Indicazione e sviluppo degli obiettivi formativi nazionali e coordinamento di quelli regionali

SEZIONE V

Accreditamento delle attività formative svolte in ambito comunitario o all'estero

CNFC: organismi ausiliari

OSSERVATORIO NAZIONALE per la qualità della formazione continua in sanità

Organismo che verifica la qualità delle attività formative erogate dai *provider*

COMITATO DI GARANZIA per l'indipendenza della formazione continua da interessi commerciali in sanità

Organismo che verifica l'indipendenza dei contenuti formativi dall'influenza delle aziende sponsor

COMITATO TECNICO DELLE REGIONI

Organismo che supporta la collaborazione tra il livello nazionale e i livelli regionali nel campo della formazione ECM

CONSULTA NAZIONALE

è l'organismo composto da esperti rappresentativi degli interessi relativi alla formazione continua per avere pareri non vincolanti su questioni di carattere generale

ATTIVITA' SVOLTA DALLA UOC FORMAZIONE ECM

1. Supporto alle riunioni della CNFC, del Comitato di Presidenza, degli Organismi ausiliari, delle Sezioni e dei gruppi di lavoro;
2. Gestione dei procedimenti amministrativi dei provider nazionali (1061) e dei provider regionali(300) per le regioni in convenzione con riferimento ai procedimenti di accreditamento, variazione e sanzionatorio;
3. Gestione delle comunicazioni con i provider;
4. Gestione delle 5 caselle di posta elettronica dedicate;
5. Organizzazione e verifica in loco previste dalla normativa.

VERIFICA ADEMPIMENTI LEA

Ai fini della valutazione si terrà conto:


- lettera V1: Attuazione degli artt. 22, comma 8 e 31, comma 1, dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017.
- lettera V2: Provvedimento (in corso di validità) con cui sono stati individuati gli obiettivi formativi regionali e/o sono state date indicazioni alle strutture sanitarie regionali per la programmazione delle attività formative rivolte al personale sanitario, specificando gli eventuali atti di approvazione dei piani formativi aziendali.
- lettera V3: L'Ente accreditante deve vigilare sulla programmazione delle attività formative da parte dei provider. Ciascun provider ha l'obbligo di realizzare almeno il 20% dell'attività programmata annualmente ed inserita nel relativo piano formativo.
- lettera V4: L'Ente accreditante ha la responsabilità del controllo dei Provider che ha accreditato nonché della verifica delle attività che questi svolgono nel territorio di competenza. A tal fine ogni anno l'Ente accreditante deve effettuare visite di verifica, anche per il tramite degli Osservatori regionali, ad almeno il 10% dei provider che ha accreditato.
- lettera V5: Verifica del rispetto da parte dei provider delle norme in materia di sponsorizzazioni e di indipendenza dei contenuti formativi rispetto agli interessi commerciali.
- lettera V6: Verifica, da parte dell'Ente accreditante, del completo trasferimento dei report degli eventi formativi da parte dei provider al Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.) con l'utilizzo del tracciato unico definito dalla Commissione Nazionale Formazione Continua.

La Regione si considera adempiente se fornisce quanto sopra richiesto.

Attività di verifica provider

PROVIDER NAZIONALI ACCREDITATI

DIRITTO PROVIDER	TOTALE	PERCENTUALE
PUBBLICO	104	9,80
PRIVATO	957	90,20



AZIENDE SANITARIE (AZIENDE USL, AZIENDE OSPEDALIERE, POLICLINICI)	2
CASE EDITRICI SCIENTIFICHE	34
ENTE DI FORMAZIONE A PARTECIPAZIONE PREVALENTEMENTE PUBBLICA REGIONALE O PROVINCIALE	2
FONDAZIONI A CARATTERE SCIENTIFICO	18
ISTITUTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	1
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO (IRCCS)	11
ISTITUTI SCIENTIFICI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	6
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO	9
ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE	42
SOCIETÀ SCIENTIFICHE E ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI IN CAMPO SANITARIO	156
SOCIETÀ, AGENZIE ED ENTI PUBBLICI	10
SOCIETÀ, AGENZIE ED ENTI PRIVATI	743
STRUTTURE DI RICOVERO PRIVATE	6
UNIVERSITÀ, FACOLTÀ E DIPARTIMENTI UNIVERSITARI	21
Totale complessivo	1061

AGENAS: Attività di verifica in loco

ACCREDITAMENTO PROVIDER	TOTALE	PERCENTUALE
PROVVISORIO	684	64,47
STANDARD	240	12,91
STANDARD – 1° RINNOVO	137	22,62

Attività di verifica in loco	2012	2013	2014	2015 ¹	2016	2017	2018	2019 ²	2020 ³	2021 ⁴	2022 ⁵
Visite di verifica ai provider per l'accreditamento standard (organismo: CNFC) attività avviata a giugno 2012	63	114	289	58	180	148	78	20	18	42	67
Visite di verifica in sede di evento per il rinnovo dell'accreditamento standard (organismo: CNFC) attività avviata ad ottobre 2018	-	-	-	-	-	-	13	25	26	72	111
Visite di verifica su eventi scelti a campione o su segnalazione (organismo: CDG)	-	2	68	-	23	32	23	-	-	-	1
Visite di verifica su eventi scelti a campione o su segnalazione (organismo: ONFOCS)	-	-	22	-	-	15	72	-	-	-	-
TOTALE	63	116	379	58	203	195	186	45	44	114	179

1 Nel 2015 i dati sono riferiti ad attività svolta 2 mesi (gennaio e febbraio)

2 Nel 2019 i dati sono riferiti ad attività svolta 5 mesi (luglio, settembre, ottobre, novembre, dicembre)

3 Nel 2020 i dati sono riferiti ad attività svolta 3 mesi (gennaio, febbraio e ottobre)

4 Nel 2021 i dati sono riferiti ad attività svolta 5 mesi (luglio, settembre, ottobre, novembre, dicembre)

5 Nel 2022 i dati sono riferiti ad attività svolta da febbraio a novembre

Gestione delle comunicazioni con i provider nazionali accreditati

Comunicazioni	2019 dal 1- 6	2020	2021	2022 al 6-6	Totale triennio
Pervenute dai Provider	4.747	19.250	13.523	5.770	43.290
Inviata dalla segreteria	5.290	20.294	15.669	7.153	48.406


Regioni che hanno attivato il sistema di Accreditamento Provider in convenzione con AGENAS

1. Abruzzo
2. Basilicata
3. Calabria
4. Campania
5. Lazio
6. Puglia
7. Sardegna
8. Sicilia

Regioni



Legenda




Nel rapporto con le Regioni in Convenzioni, le attività svolte per la gestione del sistema di accreditamento dei provider si possono schematizzare come segue:

1. creazione del sistema ECM regionale/mantenimento del sistema ECM regionale disponibile per la Regione;
2. adeguamento della piattaforma ECM regionale sulla base delle decisioni adottate dalla CNFC, dall'Ente accreditante regionale e delle eventuali novità legislative;
3. gestione delle seguenti caselle PEC a supporto delle Segreterie regionali;
4. creazione/gestione del sistema di Helpdesk mediante l'indirizzo e-mail dedicato ecmregioni@agenas.it;
5. creazione/gestione della funzione comunicazioni del portale ECM attraverso cui si garantisce un costante supporto ai provider;
6. attività formative, a distanza e in presenza, a supporto dei provider regionali e degli Enti accreditanti regionali.
7. attività di supporto nell'espletamento delle visite di verifica nell'ambito del procedimento di accreditamento standard.
8. monitoraggio e analisi dei dati resi disponibili dai provider e/o aspiranti tali, attraverso il sistema informatico AGENAS ECM dedicato a ciascuna Regione in Convenzione.
9. presentazione dell'esito delle valutazioni, attraverso report periodici, all'Ente accreditante di competenza, al fine di adottare proprie decisioni.


I risultati che concretamente si sono raggiunti nel periodo di riferimento sono:

- **237** Provider regionali;
- **10.805** eventi di formazione residenziali;
- **2070** eventi di formazione sul campo;
- **635** eventi di formazione a distanza;
- **1019** eventi Blended.



La formazione continua dal 2019 ad oggi

EVENTI nazionali



PARTECIPAZIONI AGLI EVENTI ECM

Professione	2019	2020	2021	2022
MEDICO CHIRURGO	2654	1539	2178	2022
ODONTOIATRA	2	2	0	8294
FARMACISTA	3890	1521	2249	1260
VETERINARIO	5312	3151	4217	1446
PSICOLOGO	770	339	484	186
BIOLOGO	4592	2501	3527	1535
BIOLOGO	4681	2728	4092	1503
CHIMICO	855	410	644	199
FISICO	494	343	624	286
ASSISTENTE SANITARIO	1475	731	1037	494
DIETISTA	1787	867	1206	488
EDUCATORE PROFESSIONALE	1535	831	1134	512
FISIOTERAPISTA	4737	1852	2675	1277
IGIENISTA DENTALE	651	316	468	251
INFERMIERE	1055	9	4871	7347
INFERMIERE PEDIATRICO	9	4871	7347	3050
INFERMIERE PEDIATRICO	3024	1442	2052	986
LOGOPEDISTA	1901	937	1267	554
ORTOTTISTA/ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA	643	274	333	195
OSTETRICA/O	2009	983	1334	647
PODOLOGO	481	231	318	129
TECNICO AUDIOMETRISTA	374	170	271	115
TECNICO AUDIOPROTESISTA	294	114	142	83
TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE	743	379	601	379
TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO	645	324	369	130
TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	1087	607	894	381
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA	762	343	554	264
TECNICO ORTOPEDICO	650	253	314	173
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA	1709	776	1295	613
TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO	2080	1047	1587	620
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA	1633	788	1155	603
TERAPISTA OCCUPAZIONALE	1681	713	1046	555



La formazione continua, ovvero il dovere giuridico e deontologico all'aggiornamento professionale, deve tornare ad essere 'un piacere' ed un momento di motivata e motivante soddisfazione.

La SQUADRA della UOC Formazione ECM a supporto della CNFC:

PROFILO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO		PROFILO SANITARIO
Luigi Andreoli	Sofia Camposano	Lorenzo Giovannelli
Daniele Di Stefano	Federica Comito	Maria Luisa Ianni
Amaranto Lucarelli	Andrea D'Anna	Mavì Puglia
Vincenzo Mancini	Roberta Priore	Davide Staffetta
Luciano Onori	Emanuela Sabatini	
Francesco Quaranta	Linda Taddeo	
Angela Salso	Agostino Tullo	

Grazie per l'attenzione

www.agenas.it

ECM: ape.agenas.it